

Contratto-tipo di subappalto

Capitolo I - Disposizioni generali

Stipulato tra

Impresa, con sede legale in, via n., Partita IVA, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di n. in persona del legale rappresentante Sig., nato a, il residente in, via n., c.f.; (di seguito “Subappaltante”)

e

Impresa, con sede legale in via n., Partita IVA, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di n. in persona del legale rappresentante Sig., nato a, il residente in, via n., c.f.; (di seguito “Subappaltatrice”)

premessso

- che la Subappaltante ha stipulato in data con un Contratto di appalto avente ad oggetto (di seguito “Contratto Principale”)¹, per un corrispettivo complessivo di €;²
- che la Subappaltante è stata già autorizzata dal Committente al subappalto di....³
- che la Subappaltante intende affidare alla Subappaltatrice le opere / i lavori come qui di seguito circoscritti⁴:
.....
- che l'impresa Subappaltatrice risulta essere iscritta presso la Camera di commercio, industria, agricoltura, turismo e artigianato di al n. del Registro delle Imprese;
- che la Subappaltatrice dichiara di essere in possesso delle competenze tecniche, delle risorse umane e strumentali necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto⁵.
- che la Subappaltatrice dichiara di essere iscritta all' INAIL con posizione n° <...> e iscritta all'INPS con posizione n° <...>

Tutto ciò premesso, tra le parti in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue.

¹ Il subappalto è un Contratto derivato (o subcontratto), mediante il quale l'appaltatore incarica un terzo (subappaltatrice) di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli ha assunto. Il subappalto nei rapporti privatistici trova la propria disciplina essenziale in due disposizioni del codice civile: Art. 1656 c.c. (Subappalto); Art. 1670 c.c. (Responsabilità dei subappaltatori). Per il resto, il subappalto privato è regolato dalle medesime norme dettate per l'appalto. Se viene meno il Contratto principale, viene meno anche quello di subappalto. Il Contratto di subappalto ha però una sua autonomia, per cui l'applicazione delle clausole dell'appalto non è automatica, ma rimessa alla volontà dei contraenti.

² Specificare l'oggetto del Contratto di appalto principale, indicando le lavorazioni, i materiali e i requisiti tecnici richiesti.

³ Allegare eventualmente l'autorizzazione al subappalto. Nel subappalto privato, l'autorizzazione del Committente non è soggetta a particolari oneri di forma e può anche essere concessa con atto separato successivo alla conclusione del Contratto. **In mancanza** dell'autorizzazione si verifica un'ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento dell'appaltatore che, se considerata sufficientemente grave o se espressamente previsto nel Contratto, può condurre alla risoluzione del Contratto. La gravità dell'inadempimento va valutata anche in rapporto all'ampiezza delle opere oggetto di subappalto.

⁴ Le opere / i lavori possono essere descritte e meglio precisate nella documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente Contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

⁵ Clausola eventuale: che la Subappaltatrice si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti le opere / i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e in particolare, dell'ubicazione delle vie di accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e di tutti i rischi inerenti, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella presentazione della sua offerta.

Art. 1. Oggetto e garanzie

1. La Subappaltante affida, in subappalto, alla Subappaltatrice, che accetta, l'esecuzione delle opere / dei lavori di cui in premessa;
2. Le lavorazioni dovranno essere eseguite presso:
3. La Subappaltatrice ha piena facoltà di organizzare le proprie attività di sede e di cantiere nel modo che riterrà più opportuno, nel pieno rispetto però delle responsabilità ed obbligazioni che derivano dal Contratto e dalle leggi, fermo restando il diritto della Subappaltante di controllare l'esecuzione del Contratto medesimo da parte dell'impresa Subappaltatrice;
4. La Subappaltatrice si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al presente Contratto con organizzazione dei propri mezzi e con gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c. (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262), conformemente alle condizioni stabilite nel Contratto Principale e alle regole dell'arte.

Art. 2. Durata e termini di esecuzione⁶

1. I lavori/le prestazioni dovranno avere inizio entro il e dovranno essere completati entro e non oltre il ⁷
2. La Subappaltatrice non potrà sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi di forza maggiore e le ipotesi espressamente previste dal presente Contratto, sotto pena della risoluzione del Contratto.
3. La Subappaltatrice è a conoscenza delle eventuali penali e responsabilità assunte dalla Subappaltante nei confronti del Committente e riconosce che eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni ad essa imputabili, che arrechino pregiudizio alla Subappaltante, comporteranno l'obbligo di risarcire i danni effettivamente subiti, comprese le somme che la Subappaltante sia tenuta a corrispondere al Committente a titolo di penale.
4. Prima di avvalersi dei rimedi previsti dal presente Contratto per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la Subappaltante dovrà contestare per iscritto l'inadempimento alla Subappaltatrice e assegnarle un congruo termine per provvedere.
5. Qualora l'esecuzione delle opere / dei lavori sia sospesa o ritardata per cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche eccezionali, provvedimenti dell'autorità, indisponibilità del cantiere, difficoltà di approvvigionamento dei materiali o altre circostanze non imputabili alla Subappaltatrice, quest'ultima avrà diritto a una proroga dei termini contrattuali corrispondente alla durata dell'impedimento o comunque adeguata alle circostanze.
6. Qualora la sospensione delle opere / dei lavori per cause non imputabili alla Subappaltatrice si protragga per oltre giorni consecutivi, la Subappaltatrice avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti sino all'inizio della sospensione, anche qualora non sia stato ancora raggiunto l'importo minimo previsto per l'emissione dello stato di avanzamento lavori.
7. Resta ferma la facoltà della Subappaltante, in caso di ritardi imputabili alla Subappaltatrice superiori a, di chiedere la risoluzione del Contratto e il risarcimento dei danni effettivamente subiti.
8. Nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione sia imputabile a comportamenti o omissioni del Committente o della Subappaltante, la Subappaltatrice avrà diritto a un termine suppletivo proporzionato alla durata del ritardo e al risarcimento degli eventuali maggiori costi documentati e sostenuti.
9. In presenza di particolari difficoltà esecutive non imputabili alla Subappaltatrice, la Subappaltante potrà concedere, su richiesta scritta della stessa, ulteriori proroghe del termine di ultimazione dei lavori.

Art. 3. Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo concordato per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 è fissato in € (IVA esclusa/inclusa al%), da intendersi a **corpo** [ovvero a **misura**, specificare]⁸.
2. Il pagamento verrà effettuato secondo le seguenti modalità⁹:

⁶ Le clausole previste nel presente Contratto possono essere applicate in modo combinato o alternativo, in base agli accordi specifici raggiunti tra le parti. In particolare: le clausole relative ai termini, alle proroghe, alle penali e alle cause di forza maggiore possono essere integrate tra loro per assicurare una gestione equilibrata del rapporto contrattuale.

⁷ Clausola eventuale: la fine dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Clausola eventuale: "È facoltà delle parti pattuire termini intermedi per l'esecuzione di singole fasi lavorative, ai quali collegare ulteriori penali per ritardo.

⁸ Clausola eventuale: "I prezzi unitari applicabili sono quelli del computo metrico estimativo allegato al presente contratto per farne parte integrante (ove presente)."

⁹ Modalità alternative:

Euro/%..... a titolo acconto, all'atto della stipula del presente atto

- Acconto: € entro giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto;
 - pagamenti in acconto sulla base degli stati di avanzamento lavori (SAL), nella misura del% del corrispettivo al raggiungimento di un avanzamento pari al%, previa approvazione del relativo SAL;
 - Saldo: entro giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo, se previsto.
3. Ai prezzi del presente Contratto si applica la revisione prevista dall'art. 1664 c.c. Qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, il costo dei materiali o della manodopera subisca variazioni tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del corrispettivo complessivo convenuto, il prezzo sarà adeguato nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla citata disposizione.
4. Ai fini della determinazione degli aumenti o delle diminuzioni ivi indicate si fa riferimento all'indice di, assumendo come base quello vigente alla data di sottoscrizione del Contratto.
5. Il corrispettivo pattuito è comprensivo di tutte le spese, dei costi della manodopera, dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera necessari alla corretta esecuzione delle prestazioni. Restano a carico della Subappaltatrice le variazioni di costo e gli oneri riconducibili alla normale alea del Contratto a corpo, nonché le modifiche non notevoli del progetto originario di cui all'art. 1661, comma 1, c.c.¹⁰. Resta in ogni caso salva l'applicazione della revisione prezzi nei casi e nei limiti previsti dall'art. 1664 c.c.
6. Gli oneri della sicurezza ammontano a complessivi € e sono [compresi nel corrispettivo contrattuale / corrisposti separatamente in aggiunta al corrispettivo contrattuale].
7. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Subappaltatrice, IBAN
8. In caso di ritardo nel pagamento, si applicano gli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza automatica della scadenza del termine pattuito¹¹.

Art. 4. Varianti e lavori aggiuntivi

1. Nessuna variante o opera aggiuntiva potrà essere eseguita dalla Subappaltatrice senza preventiva autorizzazione scritta della Subappaltante.
2. Qualora, successivamente alla stipula del Contratto o durante l'esecuzione dei lavori, si rendano necessarie variazioni per effetto di circostanze sopravvenute, imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, queste saranno concordate per iscritto tra le parti, con contestuale definizione degli eventuali adeguamenti del corrispettivo e dei termini di esecuzione.
3. La Subappaltante può ordinare per iscritto variazioni alle opere oggetto del contratto nei limiti previsti dall'art. 1661 c.c. Le variazioni che non comportino un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo superiore a un sesto sono obbligatorie per la Subappaltatrice, con diritto all'adeguamento del corrispettivo per le maggiori o minori lavorazioni eseguite..
4. Qualora le variazioni ordinate superino il limite del sesto del prezzo complessivo pattuito, la Subappaltatrice potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1661, comma 2, c.c., con diritto all'indennizzo previsto dalla legge.

Capitolo II - Obblighi e oneri delle parti

Art. 5. Obblighi e oneri della Subappaltante

1. Sono a carico della impresa Subappaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con l'appaltatore, salvo quelli che non debba tenere direttamente la Subappaltatrice, la richiesta di eventuali permessi, autorizzazioni, nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere / dei lavori oggetto del Contratto di appalto richiamato in premessa e la determinazione del programma esecutivo dei lavori e del piano operativo

Euro/% al momento dell'accettazione dei lavori

Euro/%..... a saldo

¹⁰ La giurisprudenza ha chiarito che, anche in caso di appalto a corpo, l'appaltatore ha diritto a un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti che comportino un effettivo superamento del rischio assunto con l'offerta.

¹¹ Clausola eventuale: qualora il ritardo nel pagamento superi ____ giorni dalla scadenza pattuita, la Subappaltatrice avrà facoltà di sospendere l'esecuzione delle prestazioni, previa diffida a adempiere assegnando alla Subappaltante un termine non inferiore a ____ giorni per provvedere al pagamento. La diffida dovrà essere trasmessa mediante PEC, lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione e comunicata per conoscenza al Committente e al Direttore dei lavori, ove nominato. Decorso inutilmente il termine assegnato, la sospensione non costituirà inadempimento della Subappaltatrice né potrà dare luogo all'applicazione di penali contrattuali.

per la sicurezza¹².

2. L'impresa Subappaltante fornirà all'impresa Subappaltatrice tutte le informazioni sui rischi specifici dell'area in cui essa deve operare e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

3. Qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241¹³, la Subappaltatrice è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi ivi previsti e a trasmettere all'impresa Subappaltante la documentazione richiesta dalla normativa vigente, ovvero, in alternativa, l'attestazione di regolarità fiscale (DURF) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. In assenza della documentazione prescritta o del DURF, nonché in caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali risultante dalla documentazione trasmessa, l'impresa Subappaltante adotterà le misure previste dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, ivi compresa la sospensione del pagamento dei corrispettivi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 6. Obblighi e oneri della Subappaltatrice

1. L'impresa Subappaltatrice dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza e, in particolare, dovrà produrre la necessaria documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico professionale prevista dal l'allegato XVII del d.lgs. 81/2008.

2. Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, l'impresa Subappaltatrice dovrà chiedere delucidazioni alla Subappaltante e al direttore dei lavori e/o al responsabile del procedimento.

3. La Subappaltatrice è tenuta a:

- Eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche applicabili e delle previsioni del Contratto Principale¹⁴;
- Non subappaltare a terzi, nemmeno parzialmente, le prestazioni oggetto del presente Contratto senza il preventivo consenso scritto della Subappaltante.
- Non cedere a terzi il presente Contratto senza preventivo consenso scritto della Subappaltante.

4. Sono altresì a esclusivo carico della Subappaltatrice:

- a) la corresponsione ai propri dipendenti addetti alla esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per Contratto collettivo o aziendale o per tipologia di Contratto da eseguire¹⁵;
- b) la responsabilità della esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali;
- c) la responsabilità per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, per colpa o responsabilità propria;
- d) la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi o della committente;
- e) le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle normative di sicurezza;
- f) l'onere di adottare tutte le misure necessarie (abbattimento polveri, attenuazione rumori, evacuazione gas nocivi, etc.) a garantire l'igiene sul lavoro ed a ridurre i disturbi anche nei riguardi degli insediamenti abitativi e delle installazioni circostanti.
- h) la sottoscrizione di polizze assicurative per responsabilità civile e rischi legati all'esecuzione dei lavori.

5. La Subappaltatrice garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l'impresa Subappaltante di effettuare ogni controllo sul corretto andamento delle opere / dei lavori.

6. (eventuale, nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 5, comma 3, del presente schema di Contratto) L'impresa Subappaltatrice deve presentare all'impresa Subappaltante l'attestazione del corretto versamento delle ritenute applicate sui redditi dei lavoratori impiegati nel subappalto, ai sensi dell'art.17-bis del d.lgs. 241/1997, o in alternativa, la certificazione di regolarità fiscale, cd. DURF, rilasciata dall'Agenzia

¹² Clausola eventuale: Salvo diverso accordo scritto, la Subappaltante si fa carico della disponibilità di acqua, corrente, elettrica, idonei spazi di cantiere, ivi compreso l'eventuale uso di parti comuni/condominiali. La Subappaltatrice potrà utilizzare: impianti, attrezzature, macchine, ... di proprietà e/o disponibilità della Subappaltante, secondo le seguenti modalità La Subappaltatrice utilizza tali beni nella misura strettamente necessaria all'esecuzione dell'opera e conformemente alla legislazione vigente.

¹³ Deve trattarsi, altresì di Contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del Committente/Subappaltante.

¹⁴ Clausola eventuale: La Subappaltatrice è tenuta, altresì, ad osservare le prescrizioni contenute nei documenti strettamente connessi al contratto principale, i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano materialmente allegati al presente Atto, in quanto l'impresa Subappaltatrice dichiara di averli conosciuti ed accettati.

¹⁵ N.b: Ai sensi dell'art. 1676 c.c., coloro che, alle dipendenze della Subappaltante, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il Committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il Committente ha verso la Subappaltante nel tempo in cui essi propongono la domanda. Tale norma si applica anche al subappalto, sia perché il subappalto è un vero e proprio Contratto di appalto, sia perché ricorre la stessa esigenza di tutela dei lavoratori.

delle Entrate¹⁶.

Art. 7. Persone autorizzate dall'impresa

La Subappaltante nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori/servizi/forniture da eseguire il Signor che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata del Contratto di subappalto.

Art. 8. Verifiche in corso

1. La Subappaltante ha facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento dei lavori e la conformità delle prestazioni alle pattuizioni contrattuali.
2. Qualora nel corso dell'esecuzione si accerti che le prestazioni non procedono secondo le condizioni stabilite e a regola d'arte, la Subappaltante potrà fissare un congruo termine entro cui la Subappaltatrice dovrà conformarsi; decorso inutilmente tale termine, il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1662 c.c., salvo il risarcimento del danno.

Art. 9. Consegna, verifiche finali e accettazione

1. La consegna delle opere / dei lavori e delle aree di intervento alla Subappaltatrice avverrà entro il giorno ovvero entro giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.
2. All'atto della consegna verrà redatto un verbale in duplice copia sottoscritto dai contraenti;
3. Qualora, entro giorni dalla consegna, l'impresa Subappaltatrice non abbia comunicato per iscritto all'impresa Subappaltante le sue eventuali osservazioni in ordine alla procedibilità di esecuzione dei lavori, la consegna stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata.

Art. 10. Responsabilità e garanzie

1. La Subappaltatrice è responsabile verso la Subappaltante per i vizi e i difetti dell'opera eseguita, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. e si impegna a tenere indenne la Subappaltante da ogni contestazione, richiesta o azione avanzata dal Committente in relazione a tali vizi o difetti, ai sensi dell'art. 1670 c.c.¹⁷.
2. Per i lavori edili o di ingegneria civile, la **Subappaltatrice** risponde ai sensi dell'art. 1669 c.c. per rovina e difetti di immobili nel termine decennale ivi previsto.
3. La Subappaltatrice risponde altresì dei danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle opere / dei lavori ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c. e si impegna a tenere indenne la Subappaltante da ogni conseguente richiesta risarcitoria derivante da fatti ad essa imputabili.
4. La Subappaltatrice si obbliga a stipulare e mantenere per tutta la durata del Contratto una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per i danni a cose, con massimale non inferiore a €, consegnando copia della stessa alla Subappaltante prima dell'avvio delle lavorazioni. Ove necessario la garanzia comprenderà i danni alle opere preesistenti. La polizza farà parte integrante del Contratto Principale.

Art. 11 Risoluzione del Contratto

1. La Subappaltante potrà risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice

¹⁶ Per ottenere il DURF, l'impresa deve possedere i seguenti requisiti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute;

a) esercizio dell'attività da almeno tre anni;

b) regolarità degli obblighi dichiarativi;

c) esecuzione, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, di complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

d) inesistenza di iscrizioni a ruolo, o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione, relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (le predette disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

¹⁷ L'art. 1670 c.c. regola la responsabilità della Subappaltatrice verso la Subappaltante, stabilendo che quest'ultima possa agire in regresso verso il primo, purché comunichi la denuncia (proveniente dall'appaltante principale) entro sessanta giorni dal ricevimento, a pena di decadenza.

comunicazione scritta a mezzo PEC, in caso di:¹⁸

- a) abbandono del cantiere o ingiustificata sospensione delle opere / dei lavori non consentita dalla legge o dal presente Contratto;
 - b) frode, grave negligenza o comportamenti diretti ad occultare errori, difetti o mancanze nell'esecuzione delle opere / dei lavori;
 - c) rifiuto di consentire o effettuare le verifiche e i controlli previsti dal Contratto;
 - d) ritardi reiterati o ingiustificati nell'esecuzione delle opere / dei lavori tali da compromettere il rispetto del cronoprogramma, la buona riuscita dell'opera o da esporre la Subappaltante a penali o responsabilità verso il Committente;
 - e) mancato adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e in materia di sicurezza sul lavoro, qualora la Subappaltatrice non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato con contestazione scritta della Subappaltante;
 - f) perdita dei requisiti di idoneità tecnico-professionale o delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere / dei lavori;
 - g) cessione del Contratto o ulteriore subappalto non autorizzato;
 - h) revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte del Committente;
 - i) risoluzione, recesso o cessazione per qualsiasi causa del Contratto di appalto principale.
2. In caso di risoluzione per inadempimento della Subappaltatrice, la Subappaltante avrà diritto al risarcimento dei danni, ivi inclusi i maggiori costi sostenuti per il completamento delle opere affidate a terzi.
3. La Subappaltatrice potrà chiedere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
- a) mancato pagamento del [.....] del corrispettivo spettante;
 - b) sospensione delle opere / dei lavori per causa della Subappaltante committente superiore a giorni;
 - c) mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a giorni dalla data di consegna delle opere / dei lavori;
 - d) la Subappaltante richieda la realizzazione di opere o lavori in contrasto con la normativa edilizia, ambientale o di sicurezza sul lavoro, esponendo l'impresa Subappaltatrice a responsabilità legali;
 - e) ecc.
4. In caso di risoluzione spetterà all'impresa Subappaltatrice il pagamento delle opere / dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la Subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'impresa Subappaltatrice.
5. All'atto della risoluzione quest'ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.
6. Resta in ogni caso salvo il diritto della Subappaltatrice di recedere dal contratto nelle ipotesi previste dall'art. 1661, comma 2, c.c. e dall'art. 4 del presente Contratto.

Art. 12. Riservatezza

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento europeo GDPR, n. 679/2016.
2. I presenti dati vengono raccolti e trattati per i seguenti motivi:
.....
3. Le Parti possono chiedere in ogni momento l'accesso ai propri dati, la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati; può inoltre proporre reclamo contro il trattamento dei propri dati a un'autorità di controllo e in generale avvalersi di tutti i diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Regolamento europeo GDPR n. 679/2016. Mediante la comunicazione dei dati il cliente autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto.
4. Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è la Subappaltante, il titolare del trattamento (GDPR n. 679/2016, art. 4, comma 7 è presso, email ordinaria, email certificata, tel.
5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - qualora nominato -, ai sensi del GDPR n. 679/2016, art. 37, è raggiungibile al seguente indirizzo, email ordinaria, email certificata, tel.

¹⁸ L'elenco delle cause di risoluzione riportato ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo.

Le parti possono prevedere ulteriori cause di risoluzione in conformità alle disposizioni normative vigenti e agli accordi specifici, purché esse siano chiaramente indicate e condivise. Resta inteso che qualsiasi violazione grave degli obblighi contrattuali o legali che comprometta l'equilibrio del rapporto potrà costituire motivo di risoluzione, anche se non espressamente previsto nel presente elenco.

6. I dati personali saranno comunicati solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto stipulato.

7. In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro distruzione avverrà comunque in maniera sicura al massimo entro un anno dalla scadenza dei termini di legge previsti per la loro conservazione.

8. Tutto quanto dovesse pervenire all'indirizzo di posta (anche elettronica) della Subappaltante (richieste, suggerimenti, idee, informazioni, materiali, ecc.) non sarà considerato informazione di natura confidenziale, non dovrà violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere; in ogni caso non potrà essere attribuita all'Impresa responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.

Art. 13. Clausole arbitrali

Le parti convengono che ogni accertamento tecnico che si renda necessario in sede di esecuzione o risoluzione del Contratto verrà effettuato da un perito designato dalla Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano, a norma del Regolamento della Procedura di perizia. L'accertamento tecnico risultante dalla perizia contrattuale ha efficacia vincolante fra le parti. Se una parte non rispetta la perizia contrattuale (oppure: se la controversia insorta non riguarda un accertamento tecnico), la controversia insorta fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del Contratto è devoluta, a norma del Regolamento arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano, alla competenza della Camera arbitrale stessa. Il lodo sarà formulato da un Collegio arbitrale, composto da tre Arbitri, oppure da un Arbitro unico, quale previsto dal Regolamento della suddetta Camera arbitrale. Per la designazione del Collegio arbitrale (oppure dell'Arbitro unico), le parti fanno espresso riferimento al Regolamento arbitrale della Camera arbitrale della Camera di commercio di Bolzano. Il lodo arbitrale può essere impugnato ai sensi dell'art. 829 cpc.

Art. 14 Registrazione

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla Parte che se ne avvalga.

Art. 15. Spese contrattuali

Le spese del presente Contratto e della sua eventuale registrazione sono a carico della Subappaltante (o della Subappaltatrice).

Art. 16. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dai documenti e norme richiamati, saranno applicabili le norme del Codice civile.

Art. 17 Eventuali allegati

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data:

Firma della Subappaltante.....

Firma della Subappaltatrice

Approvazione specifica delle clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.:

Le Parti approvano specificamente le seguenti clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.: Art. 2.3 (penali), Art. 4 (variant e lavori aggiuntivi), Art. 10 (responsabilità e garanzie), Art. 12 (risoluzione del Contratto), Art.

14 (clausole arbitrali).

Firma della Subappaltante.....

Firma della Subappaltatrice

Avvertenze redazionali: Il corrispettivo del subappalto, la natura delle lavorazioni e le clausole di pagamento devono essere attentamente calibrati in relazione al Contratto principale.

Il modello di Contratto di subappalto è stato predisposto dall'Ufficio Regolazione del Mercato della Camera di commercio di Bolzano, nel rispetto delle normative vigenti (in ambito civilistico, fiscale, sicurezza sul lavoro, ecc.), ed è destinato esclusivamente alle imprese locali, che potranno utilizzarlo liberamente apportando le modifiche e integrazioni ritenute opportune. La Camera di commercio di Bolzano declina ogni responsabilità per eventuali utilizzi impropri o per qualsiasi controversia derivante dall'impiego del documento. Gli utilizzatori si impegnano inoltre a non divulgare i contenuti del modello in maniera non appropriata e a garantirne la tutela in caso di pubblicazione online.